

La presente deliberazione viene affissa il 15 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 268 del 12 MAG. 2006

Oggetto: TAR Campania Giudizio Procaccini Anna c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dodici del mese di lloffro presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (Dott. Sergio MUOLLO)

IL PRESIDENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 22/4/06 la sig.ra Procaccini Anna agiva nei confronti della Provincia di Benevento previa sospensiva dell'avviso della nota dell'UTG Benevento nonché della determina n. 310/06 dirigente SI della Provincia di Benevento degli atti preordinati connessi e conseguenti;

**Con** determina n. 371/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Procaccini Anna c/ Provincia di Benevento notificato il 22/4/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 371/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 371/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso da Procaccini Anna c/ Provincia di Benevento notificato il 22/4/06 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza



Avv. Raffaele Scarinzi  
Avv. Bianca Maria Barile

PROVINCIA DI BENEVENTO  
28 APR. 2006  
Legale  
Infrest.

5954  
04 MAG. 2006

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA NAPOLI

**RICORRE**

PROCACCINI ANNA, titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Benevento alla C.da Olivola, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Raffaele Scarinzi e Francesco Maria Capitanio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Palepoli, 20,

ricorrente

**CONTRO**

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale di Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la cui sede *ope legis* domiciliario;

nonché

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori

per l'annullamento previa sospensione

a) della "nota riservata amministrativa" dell'Ufficio Territoriale di Governo di Benevento, menzionata nella Determinazione n. 310 del 10 marzo 2006 del Dirigente dell'Area Tecnica - Settore Infrastrutture e R.U.P. della Provincia di Benevento, che ipotizza tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata al fine di giustificare la misura interdittiva ex art. 4, comma 4 e 5 D.Lgs. n. 490/1994 e comma 2 dell'art. 10 del DPR n. 252/1998;

**MANDATO:**  
delego a rappresentarmi difendermi in tutti gli stati gradi del presente giudizio ed eventualmente in quel di esecuzione gli Avv.ti Raffaele Scarinzi e Francesco Maria Capitanio con studi quest'ultimo in Napoli all Via Palepoli, 20 con facoltà espressa di farsi sostituire di chiamare in causa terzi di proporre domande ricorrenziali, proporre appello incidentale, riassumere la causa, rinunciare agli atti del giudizio, transigere e conciliare la lite, esigere e incassare e quietanzare, eleggendo domicilio presso il suo studio. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lg. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e pre-sto consenso al loro trattamento.

IMPRESA EDILE STRADALE  
ACQUEDOTTI - FOGNATURE  
**Ditta PROCACCINI ANNA**  
C.da Olivola - Tel. e Fax 0824/776002  
82100 BENEVENTO  
C.F. PRC NNA 61D53 C359Y - P. IVA 00734470628

E' autentica  
Avv. Raffaele Scarinzi

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0013337 Data 03/05/2006  
Oggetto RICORSO PROCACCINI ANNA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

- b) del provvedimento del Responsabile del Procedimento, testè menzionato, nella parte in cui determina di escludere la ricorrente dal prosieguo delle procedure di gara in corso;
- c) di ogni altro atto propedeutico, connesso o conseguente;

### **FATTO**

Con note riservate trasmesse a mezzo fax in data 22.12.05 la Provincia di Benevento comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento nei suoi confronti di esclusione dalle gare in corso sulla scorta degli elementi diretti o indiretti comunicati dall'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 1 septies del D.L.629/82.

Preso atto della suindicata informativa, nonché delle annotazioni a suo carico riportate nell'archivio di polizia, con nota del 16.1.06 inviata all'U.P.G.A.I.P. di Benevento, all'Ufficio Antimafia c/o la Prefettura di Benevento ed all'Amministrazione Prov.le di Benevento, la sig.ra Procaccini evidenziava la erroneità, inconferenza e/o irrilevanza delle notizie iscritte e ne chiedeva la urgente cancellazione in uno all'archiviazione del procedimento di esclusione attivato dalla Provincia.

A tale scopo precisava che il procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 21 L. 646/82 non si era definito con prescrizione (così come riportato nell'archivio di polizia) ma con sentenza di merito (la n.1646/2002) pienamente assolutoria.

Produceva inoltre, in uno alla sentenza menzionata, la propria situazione di famiglia ed una dichiarazione di notorietà da cui risultava che la stessa

viveva da anni separata dal proprio marito, trasferitosi da tempo a Benevento e li convivente con altra compagna da cui aveva avuto due figli.

Faceva presente che l'avviso orale citato nell'informativa non era stato seguito da alcuna proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ed era pertanto da considerarsi *tamquam non esset*. Ed ancora che Ciotta Carlo, denunciato per droga, non era più procuratore speciale dell'impresa Procaccini Anna.

Con la determina impugnata il Dirigente dell'Area Tecnica – Settore Infrastrutture e R.U.P. della Provincia di Benevento, senza dare alcun riscontro alla richiesta dell'interessata, considerando la sola tipologia dell'informazione Prefettizia (tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata), ha escluso l'impresa Procaccini Anna dalle procedure di gara.

#### MOTIVI

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 629/1982- ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE;**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 D.LGS. N. 490/1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10, COMMI 7 E 8 DPR N. 252/1998- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI MIN. INTERNO N. 559/LEG DEL 14-12-1994, N. 559/LEG/240.514.3 DELL'8-1-1996 E N. 559/LEG/240.517.8 DEL 18-12-1998 - VIOLAZIONE E FALSA**

**APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990- ECCESSO DI POTERE - INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.**

Il sistema delle cd. "informative prefettizie", e quindi l'esatta natura giuridica dell'informativa fornita con la "nota riservata" oggetto di causa, è stato compiutamente ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. Cons. Stato, VI, n. 5710/2000; sez. IV, 6-6-2001, n. 1148; VI, 14-1-2002, n. 149). In tale sistema la documentazione e le notizie rilevanti sono classificabili in varie tipologie a seconda delle informazioni fornite e degli effetti che da esse scaturiscono in ordine al divieto o all'inopportunità di contrarre per la P.A. che procede all'affidamento dei lavori.

In particolare, l'articolo 4 del d.lvo 8 agosto 1994, n. 490 sancisce il divieto di contrattazione, nel caso in cui sia maturata a carico dell'impresa una delle seguenti circostanze:

1) quando l'informazione prefettizia comunichi la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell'impresa delle cause di divieto o sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1 del D.lvo (ossia le cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall'art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575 che, a sua volta, si riferisce all'applicazione delle misure di prevenzione ovvero all'applicazione provvisoria di provvedimenti giudiziari interdittivi nel corso del procedimento aperto per l'applicazione di dette misure in

presenza di motivi di particolare gravità, sentenze di condanna definitive o sentenze di primo grado confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis del cod. proc. pen., provvedimenti di prevenzione aventi ad oggetto conviventi o persone in grado di determinare in qualsiasi modo scelte ed indirizzi dell'impresa).

2) Quando la nota o la relazione prefettizia contenga informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese interessate.

In tutti e due questi casi espressamente contemplati dall'art. 4, comma 4, del D.Lvo n. 490/1994 le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i sub-contratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

Il divieto di contrarre è una delle misure di carattere spiccatamente preventivo che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato diretta al controllo delle attività economiche ed, in particolare, del mercato degli appalti pubblici.

L'efficacia dei provvedimenti amministrativi non è dipendente dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, ma si inserisce nel sistema prevenzionistico patrimoniale.

Conseguentemente, viene ritenuto che l'accertamento dei fatti richiesto per l'applicazione di sanzioni penali è ben diverso dalle circostanze valorizzabili in chiave di tutela anticipata e preventiva del bene protetto dalla norme in esame (l'ordine pubblico economico).

E' stato perciò affermato (C.S., VI, 11-9-2001, n. 4724) che le determinazioni prefettizie in materia di lotta antimafia sono fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario, che prescindono da valutazioni di carattere penalistico e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, aggiungendosi pure che la nozione di "tentativi di infiltrazione mafiosa", cui opera riferimento la normativa sopra richiamata, **ancorché questi debbano fondarsi su fatti e circostanze precisi e assolutamente comprovati**, non deve coincidere con la prova della gestione di fatto dell'impresa da parte della criminalità organizzata, che è ultronea nella fattispecie in questione, giacché in essa ha rilievo il semplice tentativo che può assumere contenuti assolutamente atipici (Cons. Stato, IV, 6-6-2001, n. 3058).

In tal modo si è fatta strada una interpretazione che ammette, accanto alle due tipologie di informative sopra menzionate, un terzo tipo di informativa, cd. "atipica" o "supplementare".

Quest'ultima è caratterizzata da elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dall'art. 4, comma 4, del d.lvo n. 490/1994 per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre.

Ciò può accadere perché difettano alcuni dei requisiti oggettivi e soggettivi dei provvedimenti che costituiscono ex se cause di interdizione dalla contrattazione ma anche perché non vi sono gli estremi dei tentativi di infiltrazione.

L'assenza dei predetti elementi specifici non esclude la rilevanza di altri elementi pur idonei a denotare l'infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente dall'Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Dalla esposizione sopra riportata risulta, dunque, che le informative prefettizie si distinguono in tre diverse tipologie:

- quelle relative alla ricognizione di cause di per sé interdittive di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lvo n. 490/1994;
- quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, la cui efficacia interdittiva dipende da una scelta del Prefetto (in termini, Cons. Stato, VI, n. 149/2002, cit.);
- le informative "atipiche" o "supplementari", prive di per sé di efficacia interdittiva, rimesse alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, alla determinazione della quale è eventualmente ricollegabile, in base ad una autonoma valutazione dell'interesse pubblico, la mancata instaurazione del rapporto contrattuale.

Ciò posto, è necessario acclarare a quale delle sopra indicate tipologie appartiene la nota "riservata amministrativa" dell'Ufficio Territoriale del Governo oggetto di impugnativa.

Questo il contenuto della stessa: "Ad integrazione dell'unità comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 1 D.L. 629/82 e viste le circolari del Ministero

dell'Interno n° 559/Leg/240514.3 datate 14.12.2004 e 08.01.1996 si comunica altresì, ai fini dell'esercizio dei poteri discrezionali ammessi dalla legge, che per quanto riguarda la ditta Procaccini Anna, dalle informazioni rese dai locali organi di polizia emergono elementi che inducono a ritenere sussistenti tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. La sig.ra Procaccini Anna risulta coniugata con Ciotta Giuseppe pluripregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a Foglianise. Lo stesso infatti risulta essere elemento di spicco della criminalità organizzata del Beneventano, legato al sodalizio criminoso facente capo al defunto Lombardi Antonio e attualmente collegato al clan Pagnozzi operante nella Valle Caudina con il compito di infiltrarsi negli appalti pubblici. Si ritiene che il predetto, pur non figurando nella compagine sociale dell'impresa, possa condizionarne le scelte e gli indirizzi".

Orbene il chiaro tenore letterale della nota riportata depone inequivocabilmente per la sua configurazione in termini di informativa "atipica" o "supplementare", priva di per sé di efficacia interdittiva, rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione in base ad una autonoma valutazione dell'interesse pubblico.

Infatti, al di là del richiamo generico ed apodittico a presunti *tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata*, l'informativa è fornita ai sensi dell'articolo 1-septies del Decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 il quale prevede che "L'Alto commissario (oggi il Ministro dell'interno o il Capo

della polizia) può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”.

La stazione appaltante non avrebbe potuto ritenere quindi la diretta efficacia interdittiva della informativa Prefettura ma avrebbe dovuto autonomamente ed adeguatamente motivare in ordine alla esclusione.

In ogni caso ed a prescindere dal riferimento normativo, nell'informativa *de quo* non è comunicata: né la sussistenza a carico dei soggetti responsabili dell'impresa delle cause di divieto, sospensione, decadenza previste dall'art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575; né la presenza di provvedimenti di prevenzione aventi ad oggetto conviventi o persone in grado di determinare in qualsiasi modo scelte ed indirizzi dell'impresa; né la presenza di **fatti e vicende, precise e assolutamente comprovate, aventi valore sintomatico ed indiziario** di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi dell'impresa.

L'assenza dei predetti elementi specifici imponeva quindi la considerazione della rilevanza di altri eventuali elementi, pur idonei a denotare l'infiltrazione mafiosa, ma valutabili, per la loro aspecificità, discrezionalmente

dall'Amministrazione in ossequio alle generali esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

**Nel merito** e comunque: dalla informativa prefettizia non emerge che Ciotta Giuseppe ha ruoli direttivi nell'impresa (egli ne è stato semplice dipendente).

La sua affermata possibilità di condizionarne le scelte o gli indirizzi rimane quindi pura enunciazione di principio.

In proposito, “se è vero che le informazioni prefettizie non devono dimostrare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un “quid pluris” non richiesto, è pur vero che **devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza**” (cfr. Cons. Stato, IV, 13-10-2003, n. 6187).

Diversamente verrebbero valorizzati il semplice sospetto o le mere congetture prive di riscontro di fatto, inidonee a fondare un giudizio ragionevole di sussistenza di connessioni e collegamenti con associazioni criminali.

In altri termini, la legittimità e l'efficacia dell'informativa non può prescindere dal riferimento a situazioni effettive, almeno cristallizzate in un qualsiasi provvedimento giudiziario.

Sul punto: “Una valutazione prefettizia disancorata da ogni elemento oggettivo è viziata perciò da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, pur rimanendo il sindacato del G.A. estraneo all'accertamento della sussistenza dei fatti assunti a base del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, VI, 11-9-2001, n. 4724).

Ancora, "l'informativa antimafia deve quindi fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova, siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", l'esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose". (cfr. Cons. Stato, IV, 29-4-2004, n. 2615).

Infine, "anche se non deve provare l'intervenuta infiltrazione, essendo questo un "*quid pluris*" non richiesto, l'informativa **deve sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza**". Consiglio Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2796

E' del resto la stessa norma che individua la rilevanza delle fonti dalle quali desumere i tentativi di infiltrazione mafiosa costituite dai provvedimenti che dispongono misure cautelari, il giudizio e la condanna per reati di particolare gravità e dagli atti relativi ai procedimenti di prevenzione.

Nel caso di specie, pur ribadendo l'estraneità di Ciotta Giuseppe rispetto alla proprietà ed alla gestione dell'impresa ricorrente, nessuno di tali elementi risulta sussistente.

Risulta viceversa un provvedimento giudiziario di segno contrario, avente efficacia di giudicato, e non contraddetto ad oggi da nessun nuovo elemento.

Con decreto n. 28/03 del 01.10.03, depositato il successivo 3.10.03, divenuto definitivo il 28.10.03, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, ha rigettato la proposta di applicazione al Ciotta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 5 rilevando: *che l'informativa dei CC. non contiene alcun elemento specifico e*

*concreto, bensì soltanto mere congetture, circa l'esistenza di legami del Ciotta con il defunto Lombardi Antonio (l'esistenza del cui autonomo clan non è mai stata affermata da alcuna sentenza, nemmeno di primo grado) ed oggi con il clan Pagnozzi; che l'attività imprenditoriale svolta dai congiunti del proposto, ed alla quale egli collabora, risulta essere – sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa – effettiva e reale, mentre l'ipotesi che essa possa essere agevolata dall'affiliazione ad organizzazioni criminali rimane soltanto enunciata in astratto dai CC, i quali concludono infatti che non emergono recenti riscontri che lo indicano in collegamento con la criminalità organizzata.*

Va da ultimo denunciata la violazione dell'articolo 10, comma 8, del DPR n. 252/1998, relativa all'obbligo di aggiornamento da parte della Prefettura delle informazioni erronee, inattuali o superate e/o contraddette da pronunce giudiziali.

Nel caso di specie figurano o continuano a figurare a carico del Ciotta o della Procaccini, con pregiudizio per l'intera famiglia di origine e per le attività autonomamente intraprese dai vari componenti, informazioni destituite fin dall'origine di ogni fondamento o ampiamente superate dall'accertamento giudiziale.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

La sicura fondatezza del ricorso soddisfa ampiamente il requisito del fumus boni iuris, pure necessario al fine del rilascio del provvedimento cautelare richiesto.

E' altresì evidente l'irreparabile ed irreversibile danno che subisce la ricorrente a causa delle illegittime esclusioni dalle gare di appalto.

Il provvedimento impugnato determina infatti il mancato esercizio o la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Per quanto sopra

### SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare con ogni conseguenza in ordine alle spese.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile per cui si applica il contributo unificato di €. 340,00.

Napoli, li 14 aprile 2006

Avv. Raffaele Scarinzi

Avv. Francesco Maria Capitano

### RELATA DI NOTIFICAZIONE

A richiesta degli avv.ti Raffaele Scarinzi e Francesco Maria Capitano, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e dato copia, conforme all'originale, del ricorso che precede a:

1) **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro in carica domiciliato ope legis c/o l'avvocatura distrettuale dello Stato di NAPOLI.

Mediante consegna a mano di

2) Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori, a mezzo posta come per legge